

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro: anche se contesta la sussistenza del credito, grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore

Nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifico contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

NDR: in tal senso Cass. n. 4051 del 18/02/2011, n. 945 del 19/01/2006 e n. 9285 del 10/06/2003.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.2.2019

...omissis...

Per ciò che concerne il criterio di calcolo della cosiddetta quota B della pensione in godimento, anche per ciò che concerne il supplemento, e, conseguentemente, il suo ammontare, si ritiene di dovere aderire all'orientamento ormai formatosi in materia e assolutamente condivisibile, per quanto si dirà. La liquidazione della pensione, oggetto di controversia, deve infatti essere pacificamente effettuata, ex art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, secondo il criterio del pro rata, sommando due distinte quote, la quota A e la quota B, determinate secondo criteri diversi in ragione della disciplina normativa vigente pro tempore.

In particolare la quota A della pensione riguarda l'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992 ed è regolata dall'art. 12 del d.p.r. n. 1420/1971 il quale dispone che "L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima. La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornalieri più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa... ". Il 7° comma dell'art. 12 prevede che "ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione per la parte eccedente, le retribuzioni giornalieri superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

La quota B della pensione riguarda l'anzianità contributiva maturata a partire dal 1/1/1993 ed è disciplinata dall'art. 3 D. Lgs. 182 / 1997, che prevede, in particolare, al comma 4: Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' costituita dalla media delle retribuzioni giornalieri più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornalieri assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto al comma 3. Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle aliquote di rendimento, la disciplina si rinviene nell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 182/1997 il quale dispone che "Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".

Tali disposizioni si inseriscono in una più vasta regolamentazione del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo operata dal D. Lgs. n. 182/1997, nell'ambito della radicale riforma del sistema pensionistico introdotta dalla l. n. 335/1995 e in ottemperanza alla delega conferita al Governo dall'art. 2, comma 22, di tale legge, al fine di armonizzare con tale riforma i regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso oggetto del presente giudizio parte ricorrente contesta, tra l'altro, il calcolo della quota B, risultando in particolare controversa la perdurante applicabilità, nonostante la nuova disciplina introdotta dall'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 182 /1997,

ai fini della determinazione della quota della retribuzione giornaliera pensionabile, del limite massimo di £. 315.000 previsto dall'art. 12, comma 7, del d.p.r. 1420 /1971.

A tal riguardo si ritiene di aderire alle conclusioni già raggiunte dalle pronunce precedentemente emesse da questo Tribunale e prodotte in atti da parte ricorrente (Trib. Roma n. 8516/2014 Giud. Arnone, Trib. Roma n. 9109/2014 Giud. Baroncini, Trib. Roma n. 10572/2014 Giud. Buonassisi, Trib. Roma n. 5000/2015 Giud. Selmi, Trib. Roma n. 7056/2015 Giud. De Ioris; Trib. Roma 908/2016 Giud. Cosentino) nonché dalle recenti sentenze della Corte d'Appello, alcune delle quali a conferma di tali pronunce, e che ugualmente sono state depositate.

Si ritiene infatti che la profonda modifica operata, nella determinazione della quota in questione, da parte dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 182/1997 (determinando la retribuzione giornaliera pensionabile, sulla base di una frazione della retribuzione annua pensionabile valevole anche per l'AGO, e statuendo per la parte eccedente, senza la previsione di alcun limite, l'applicazione delle stesse aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 503/1992), costituisca una disciplina autosufficiente ed incompatibile con il precedente limite massimo di cui all'art. 12, comma 7, del d.p.r. n. 1420/1971, non richiamato dal legislatore. Non può non considerarsi significativa in tal senso la mancata menzione di tale ulteriore limite da parte del legislatore nell'ambito di disposizioni finalizzate specificamente a quantificare, secondo criteri radicalmente diversi, la determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non più in base all'imposizione di un "tetto" massimo ma attraverso l'applicazione di limiti parametrati a quelli vigenti per l'AGO.

Parte ricorrente contesta ancora che non siano stati utilizzati tutti i contributi utili accreditati e l'Inps nulla rileva sul punto, depositando a sua volta gli stessi estratti contributivi utilizzati dalla parte ricorrente per i suoi conteggi (v. in atti).

Nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (in tal senso Cass. n. 4051 del 18/02/2011, n. 945 del 19/01/2006 e n. 9285 del 10/06/2003).

Alla luce di tali considerazioni, entro i limiti della prescrizione, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'Inps al pagamento delle somme di cui in dispositivo.

Per ciò che concerne le spese di lite, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso in cui è inserita la presente controversia, si liquidano come in dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando: dichiara il diritto di *omissis* alla riliquidazione della base di calcolo della quota A della pensione in godimento secondo il numero di contributi indicati in ricorso (n. 5276) e alla riliquidazione della base di calcolo della quota B della pensione in godimento e del supplemento con decorrenza 1.1.2016 secondo il numero di contributi indicati in ricorso (rispettivamente, n.1850 e n.1682) e utilizzando come base di calcolo la media effettiva delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere e per l'effetto condanna l'INPS a corrispondere le differenze mensili, maggiorate di interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, di E.98,87 per 13 mensilità all'anno per ciò che concerne la quota A dal 1.1.2011 (e dichiara i precedenti ratei prescritti), di €768,61 per 13 mensilità all'anno per ciò che concerne la quota B dal 1.1.2011 (e dichiara i precedenti ratei prescritti), di €492,73 per 13 mensilità all'anno per ciò che concerne il supplemento dal 1.1.2016; condanna l'Inps al pagamento in favore di

parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in E 2.251,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 12,5% IVA e CPA come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com